

Modello Organizzativo e Gestionale



Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

Prima versione approvata con Delibera del CDA in data 10 novembre 2016

Versione attuale approvata con Delibera del CDA in data 04 dicembre 2023

La Presidente del CDA

Zanoni Edith Del Valle

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
1.1 PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA	3
1.2 DEFINIZIONI	3
1.3 GENERALITÀ	3
1.4. CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO	3
2. PARTE GENERALE	3
2.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	3
2.2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE	3
2.3 L'APPROCCIO METODOLOGICO	3
2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	3
2.5 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE	3
2.6 PROTOCOLLI, PROCEDURE E PRASSI DI CONTROLLO	3
2.6.1. CRITERI GENERALI E REGOLE FONDAMENTALI SUL PROCEDIMENTO E SUI COMPORAMENTI	3
2.7 SISTEMA SANZIONATORIO	3
2.8 ORGANISMO DI VIGILANZA	3
2.8.1 REQUISITI	3
2.8.2 SCELTA DELL'ODV	3
2.8.3 REGOLE DI FUNZIONAMENTO	3
2.8.4 FUNZIONI, POTERI E COMPITI	3
2.8.5 FUNZIONAMENTO DELL' O.D.V.	3
2.8.6 SEGNALAZIONI ALL'ODV	3
2.8.7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	3
3. PARTE SPECIALE	3
3.1 FATTISPECIE DI REATO	3
3.2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CORRUZIONE E CONCUSSIONE	3
3.2.1 REATI DI TIPO CORRUTTIVO	3
3.2.3 LA CONCUSSIONE	3
3.2.4 LE IPOTESI DI TRUFFA	3
3.2.5 LE IPOTESI DI MALVERSAZIONE E DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI	3
3.2.6 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	3
3.2.7 REGOLE E COMPORAMENTI DA OSSERVARE	3
3.3 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	3
3.3.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI PER I DELITTI INFORMATICI	3
3.3.2 REGOLE E COMPORAMENTI DA OSSERVARE	3
3.4 REATI SOCIETARI	3
3.4.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI PER REATI SOCIETARI	3
3.4.2 REGOLE E COMPORAMENTI DA OSSERVARE	3

3.5 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	3
3.5.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI PER I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ	3
3.5.2 REGOLE E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE	3
3.6. VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE	3
3.6.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI PER VIOLAZIONI DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE	3
3.6.2 REGOLE E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE	3
3.7 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE	3
3.7.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI PER I DELITTI IN MATERIA DI DIRITTI D’AUTORE	3
3.7.2 REGOLE E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE	3
3.8 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	3
3.8.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI PER INDUZIONE A RENDERE O A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI	3
3.8.2 REGOLE E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE	3
3.9 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	3
3.9.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI PER IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.	3
3.9.2 REGOLE E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE	3
3.10 REATI TRIBUTARI	3
3.10.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI PER I REATI TRIBUTARI	3
3.10.2 REGOLE E COMPORTAMENTI DA OSSERVARE	3
3.11 ALTRE FATTISPECIE DI REATO	3
4. SISTEMA DISCIPLINARE E REGOLAMENTO SANZIONATORIO	3
4.1 VIOLAZIONE DI PROCEDURE AZIENDALI E DEL CODICE ETICO (SALVO CONFIGURINO REATI EX DLGS N. 231/2001)	3
4.2 REATI PREVISTI DAL DLGS N. 231/2001	3
4.3. COLLABORATORI E CONSULENTI	3

ALLEGATI:

ALL. 1 – Mappatura dei reati

ALL.2 - Codice Etico

ALL.3 - Organigramma e Mansionario

ALL.4 – Elenco Reati /Illeciti presupposto della Responsabilità ex D.LGS 231

1. INTRODUZIONE

1.1 Presentazione della Cooperativa

S. Onofrio Cooperativa Sociale Onlus è una cooperativa sociale di tipo A e B e opera dal 1981 nei servizi socio assistenziali ed educativi rivolti alle fasce svantaggiate e più a rischio di emarginazione sociale.

La Cooperativa Sociale S. Onofrio è iscritta nel territorio di Roma, nel Registro Unico Cittadino dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi socio assistenziali ed educativi per anziani, minori, portatori di handicap ed adulti nei **Municipi I, XIII, XIV e XV**.

La Cooperativa S. Onofrio opera secondo un sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2015.

Attraverso il proprio operato la Cooperativa intende favorire e costruire percorsi di integrazione sociale di soggetti deboli o svantaggiati, promuovendo una società con una forte impronta di solidarietà e mutualità, cercando quindi il confronto e la condivisione nella progettazione, al fine di avviare processi di azione sociale e comunitaria capaci di superare e prevenire istituzionalizzazione, emarginazione, separazione, isolamento.

La Cooperativa si propone inoltre di costruire delle opportunità reali per chi è debole, non per farne un "soggetto assistito" su cui intervenire, ma un soggetto protagonista di trasformazione positiva dei rapporti sociali.

La Cooperativa S.Onofrio vuole sostenere una cultura della solidarietà sociale, che arricchisca le realtà e i contesti nei quali si confronta ed opera, che liberi e dia la voce a chi non ce l'ha, che agisca sul territorio per promuovere e accompagnare azioni di cittadinanza attiva e di inclusione sociale per tutte le persone

1.2 Definizioni

COOPERATIVA: si intende la cooperativa sociale "S. ONOFRIO"

CODICE ETICO: è il documento ufficiale della Cooperativa che contiene la dichiarazione dei valori, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Cooperativa nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.).

Esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e costituisce, unitamente alle prescrizioni portate dal Modello Organizzativo, il sistema di autodisciplina aziendale.

DESTINATARI: si intendono tutti i soci ed i dipendenti della cooperativa con qualsivoglia funzione e qualificazione nonché i professionisti e tutti gli altri collaboratori che, in forma individuale o quali componenti una Associazione Professionale, erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell'interesse della Cooperativa o sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

D.LGVO 231/2001: Decreto Legislativo 8/6/2001 n.231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica” e successive modificazioni ed integrazioni.

FORNITORI: in genere controparti contrattuali quali, ad esempio, gli appaltatori e fornitori di opere, di beni e servizi, siano essi società di capitali, persone fisiche, altri soggetti giuridici coi quali la Cooperativa stabilisce qualsiasi forma di collaborazione nell’ambito di processi commerciali.

CCNL: contratto di lavoro applicabile alla Cooperativa

MODELLO ORGANIZZATIVO e GESTIONALE (MOG): documento della Cooperativa in cui sono riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da rispettare i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico.

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV): organismo di vigilanza costituito in forma monocratica, dotato di autonomia ed indipendenza rispetto agli Organi di gestione della Cooperativa e preposto a vigilare in ordine all’efficacia ed all’osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo e gestionale.

REATI: reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgvo 231/2001 e successive integrazioni.

PROCESSI SENSIBILI: attività della Cooperativa nel cui ambito può ricorrere il riscontro di commissione dei reati.

OPERAZIONE SENSIBILE: operazione od atto all’interno dei processi sensibili; può avere natura tecnica, commerciale, finanziaria.

TERZO: ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore della cooperativa che comunque intrattiene rapporti con essa senza essere qualificabile come DESTINATARIO.

P.A.: Pubblica Amministrazione, compresi i funzionari e gli incaricati di settore di servizio.

1.3 Generalità

Il presente Modello Organizzativo e Gestionale , assunto in applicazione di quanto previsto dal D.lgs n.231/2001, si pone l’obiettivo di individuare le specifiche fattispecie di rischio proprie della **Cooperativa Sociale S. Onofrio**, di seguito “Cooperativa”, correlate ai processi e ad attività sensibili che, in quanto tali, possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Cooperativa per illeciti amministrativi dipendenti dalle fattispecie di reato previste dal citato Decreto Legislativo ed applicabili alla Cooperativa.

In tal senso la Cooperativa si configura istituzionalmente quale società di diritto privato operante nel territorio della regione Lazio, con personalità giuridica di diritto privato, dotata della necessaria autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnico gestionale.

Il punto di riferimento essenziale per l'attività della Cooperativa è rinvenibile nello Statuto approvato all'Assemblea dei Soci in data 22 marzo 2005. Con tale atto sono state, tra l'altro, definite la missione, le attribuzioni dei diversi Organi e la loro composizione.

L'attuale revisione del Modello Organizzativo e Gestionale è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 Gennaio 2020, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs n. 231/2001; il CDA e tutti gli organi, le diverse articolazioni organizzative ed soci, i dipendenti, i collaboratori e, a diverso titolo, i consulenti e i partner commerciali/finanziari della Cooperativa in quanto soggetti destinatari del Modello, sono formalmente impegnati al suo rispetto ed applicazione, contestualmente alle norme e ai principi di carattere generale dettati dal Codice Etico.

1.4. Contenuti del presente documento

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito anche "Decreto 231") ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per alcune tipologie di reato, qualora questi siano stati commessi da:

- soggetti in posizione apicale (ovvero, aventi funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente)
- soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Il D.Lgs. 231/01 individua, come esimente dalla responsabilità amministrativa dell'ente, la capacità della Cooperativa di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal decreto medesimo.

Qualora venga perpetrato un reato contemplato dal D.Lgs. 231/01 e la Cooperativa non possa dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito MOG), si esporrebbe al rischio di essere destinataria di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva.

In relazione al contesto normativo precedentemente descritto, la Cooperativa ha provveduto a:

- adottare ed attuare un proprio Modello Organizzativo e Gestionale ex D.Lgs 231/01;
- istituire un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01, deputato a vigilare sull'osservanza, funzionamento ed aggiornamento del modello implementato.

Il presente documento illustra i singoli elementi del MOG adottato, l'approccio metodologico seguito per la creazione dei componenti stessi. Esso si compone di:

- Parte Generale, che descrive la struttura organizzativa e le responsabilità, il processo di definizione ed i principi di funzionamento del MOG e i meccanismi di concreta attuazione dello stesso.
- Parte Speciale che riporta, per ciascuna famiglia di reato:
 - o la descrizione delle rispettive fattispecie di reato;
 - o le specifiche attività aziendali che risultano essere sensibili;
 - o i principi comportamentali da rispettare;
 - o i protocolli di controllo implementati a presidio delle attività sensibili;
 - o i flussi informativi sistematici predisposti.

2. PARTE GENERALE

2.1 Il Decreto legislativo 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, al fine di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Con tale decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, cooperative ecc.) per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (ad esempio, amministratori o i responsabili);

b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di alcuni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria, mentre per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs.231/01 che configurano la responsabilità amministrativa degli enti, sono attualmente i seguenti:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/01);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/01);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- Reati di falso nummario (art. 25bis, D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1);
- Reati Societari (art. 25ter, D.Lgs. 231/01);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1, D.Lgs. 231/01);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies, D.Lgs. 231/01);
- Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies, D.Lgs. 231/01);
- Reati transnazionali (L.146/2006)

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo del lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità o provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. 231/01);
- Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- Reati ambientali (art. 25 undecies).
- Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25 duodecies)
- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)
- Frode in competizione sportiva, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)
- Reati tributari (art. 25 quinduecies)
- Contrabbando (art. 25 sexiesdecies)
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies)
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies)

Le sanzioni previste a carico degli enti a seguito della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- di natura pecuniaria applicata per quote (da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549 per quota) fino ad un massimo di € 1.549.370,69;
- di natura interdittiva (applicabili anche come misura cautelari):
 - o interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - o divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- confisca e sequestro preventivo del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

Il D.Lgs. 231/01 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente. In particolare, l'articolo 6 del D.Lgs 231/01 stabilisce che, in caso di un reato commesso da un soggetto apicale, l'ente non risponde qualora sia in grado di dimostrare che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto

Di conseguenza sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che i soggetti apicali esprimono e rappresentano la politica e quindi la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle quattro condizioni sopra riportate. In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il D.Lgs. 231/01 attribuisce, per quanto concerne la responsabilità degli enti, un valore discriminante ai modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al D.Lgs 231/01 e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte della Direzione.

L'articolo 7 del D.Lgs. 231/01 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di soggetti sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2.2 Il Modello Organizzativo e Gestionale

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, procedure operative e attività di controllo allo scopo di un diligente e trasparente svolgimento delle attività della Cooperativa, al fine di prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illecito previsti dal D.Lgs. 231/201.

In particolare il Modello Organizzativo deve rispondere ai seguenti requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Attenendosi all' articolo 6 del D.Lgs 231/01 la Cooperativa ha definito i principi generali, la struttura e i componenti del proprio modello organizzativo e gestionale.

I principali componenti del modello Organizzativo sono i seguenti:

- Mappatura dei reati (ALL.1)
- Codice Etico (ALL.2)
- Mansionario ed Organigramma (ALL.3)
- Tabella Reati/Illeciti presupposto (ALL.4)
- Protocolli, procedure e prassi di controllo (Sistema Qualità in adozione)

- Regolamento sanzionatorio (contenuto nel presente documento)
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (contenuto nel presente documento)

Il Codice Etico intende promuovere e diffondere la visione e la missione della cooperativa evidenziando un sistema di valori etici e di regole comportamentali miranti a favorire, da parte dei Soci, dei dipendenti, dei collaboratori e dei terzi coinvolti nell'ambito delle attività, l'impegno ad una condotta moralmente ed eticamente corretta e il rispetto della normativa in vigore.

Pertanto, nel Codice Etico sono riportati:

- visione, missione, valori etici e principi alla base della cultura della cooperativa;
- regole comportamentali da adottare nello svolgimento delle proprie funzioni e con gli interlocutori interni ed esterni, con gli utenti e con i committenti
- doveri, a carico di ogni soggetto, sia esso socio, dipendente o collaboratore, in materia di informazione e collaborazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- riferimento al sistema sanzionatorio applicabile nel caso di violazione delle regole contemplate dal Codice Etico.

Il mansionario e l'organigramma definiscono l'organizzazione della Cooperativa in termini di struttura, ruoli e responsabilità.

I protocolli, le procedure e le prassi di controllo (comprese le procedure documentate del sistema di Gestione per la qualità) rappresentano l'insieme delle azioni di controllo e gestione che presidiano le attività identificate come sensibili ai reati previsti dal D.Lgs 231/01, la cui adeguata applicazione aiuta a prevenire la commissione dei reati medesimi.

Il Regolamento sanzionatorio stabilisce le sanzioni disciplinari e le relative modalità di applicazione da comminare ai soggetti (amministratori, responsabili, soci, collaboratori o terzi interessati) responsabili della violazione delle norme contenute nel Codice Etico e del mancato rispetto delle disposizioni indicate nel MOG. Esso contiene:

- il quadro normativo che disciplina, a livello contrattuale e di codice civile, le sanzioni e le relative modalità applicabili in caso di illeciti e di comportamenti non corretti da parte del personale e dei soggetti esterni;
- le sanzioni per i soggetti apicali nonché le misure nei confronti dei soggetti esterni;
- le modalità interne di rilevazione, comunicazione e di gestione delle infrazioni.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare il rispetto, l'adeguatezza del modello adottato e curarne l'aggiornamento in funzione delle evoluzioni organizzative della Cooperativa e della normativa vigente. In merito ad esso sono definiti nel regolamento:

- l'iter di nomina e di revoca;
- i requisiti essenziali;
- la collocazione organizzativa;
- le funzioni e i poteri;
- il budget.

2.3 L'approccio metodologico

Tale analisi ha comportato due tipi di verifica, come segue:

a) individuazione della tipologia di aree di operatività esposte al rischio e delle specifiche figure responsabili

b) individuazione dei soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione di reati.

Per quanto riguarda l'aspetto a) è rilevabile che, in pressoché tutte le aree in cui si estrinseca l'attività della Cooperativa, l'operatività avviene, almeno in via prevalente, sulla base di forme collaborative (anche di diverso tipo e denominazione) con la P.A. Sono conseguentemente esposte a rischio tutte le aree operative. Si è considerato inoltre che all'attività della Cooperativa concorrono, normalmente, diversi servizi: i servizi generali ed amministrativi (in specie per la disciplina dei rapporti e per gli aspetti economici ed amministrativi) ed i servizi deputati alla organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni socio assistenziali ed educative. Sotto il profilo b) il rischio di comportamenti illeciti è profilabile, in specie, nei confronti dei seguenti soggetti:

- Imposte e tasse: Agenzia delle Entrate; Ufficio tributario del Comune; Revisori, eccetera;
- Legale, economico e finanziario: Ministero del lavoro; Ministero degli Interni; Ministero per lo Sviluppo Economico; Presidenze, Assessorati ed Uffici delle Regioni, delle Province e dei Comuni in cui o per cui la Cooperativa opera; Camera di commercio; ASL; Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria; Consiglio di Amministrazione; Revisori; Organi di Controllo; Questure; Carabinieri; Guardia di finanza;
- Risorse Umane: INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro; Comune; Ministero del Lavoro; ASL;
- Rapporti contrattuali diversi: Committenti; Consulenti; Fornitori; Utenti; Clienti e chiunque abbia, a qualunque titolo, rapporti con la cooperativa

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [D] (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione adottate, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

L'Entità del danno [D] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

- * [D4] = 4 Entità del danno: gravissimo
- * [D3] = 3 Entità del danno: grave
- * [D2] = 2 Entità del danno: serio
- * [D1] = 1 Entità del danno: lieve

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

- * [P4] = 4 Probabilità di accadimento: alta
- * [P3] = 3 Probabilità di accadimento: media
- * [P2] = 2 Probabilità di accadimento: bassa
- * [P1] = 1 Probabilità di accadimento: bassissima

Individuato uno specifico fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno [D] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso:

$$[R] = [P] \times [D]$$

Il Rischio [R] può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16 e gli indici di rischio hanno la seguente significatività:

Entità del rischio (R= PxD)	Significatività
da 12 a 16	Elevato
da 6 a 9	Medio
da 2 a 4	Basso
1	Non significativo

Al fine di predisporre la mappatura dei reati applicabili alle attività della cooperativa, si è proceduto attraverso un confronto fra l'elenco delle fattispecie di reato previste dal D. LGS 231/01, le aree omogenee della cooperativa ed i processi aziendali ed attraverso l'analisi dei rischi sono state correlate le aree e i processi interni e le intensità del rischio di commissione dei reati previsti dalla norma. La presente mappatura rappresenta lo strumento principale per l'attuazione, la verifica ed il miglioramento continuo del Modello Organizzativo 231 e costituisce la base informativa indispensabile per l'avvio delle attività dell'Organismo di vigilanza.

L'analisi dei rischi è stata eseguita attraverso una duplice analisi, condotta sia sul fronte documentale – sono stati esaminati l'organigramma, il mansionario, il sistema di gestione qualità, il DVR, i contratti principali, gli incarichi per i responsabili ecc... - sia attraverso interviste e colloqui con i soggetti responsabili delle varie aree tecnico - operative e gestionali.

Il risultato di tale analisi è sintetizzato nella Mappatura dei reati (ALL.1)

2.4 Struttura Organizzativa

La strutturazione organizzativa della cooperativa ed i correlati livelli di responsabilità sono definiti dallo Statuto nonché dal Regolamento della Cooperativa.

L'Organigramma della cooperativa (ALL.3 al presente Modello) definisce sinteticamente l'articolazione organizzativa ed i rapporti gerarchici in essere.

In particolare compete al Consiglio di Amministrazione, diretto dal suo Presidente al quale spetta la rappresentanza legale, esercitare le funzioni di indirizzo e controllo nonché ogni altra attribuzione così come definita dall'art 32 dello Statuto Societario.

A fini ricognitivi di quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del D.lvo n.231/2001, sono da considerarsi soggetti apicali della Cooperativa, anche sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contratti di lavoro, i sottoindicati soggetti:

- Il Presidente della Cooperativa ed i componenti del Consiglio di Amministrazione

Il sistema delle supplenze, nell'ambito della struttura organizzativa della cooperativa si articola sui seguenti livelli di funzione:

- a) Assetto istituzionale;
- b) Assetto dirigenziale.

a) Assetto istituzionale

Nel caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo del Presidente le relative funzioni sono assolte dal Vice presidente. L'esercizio delle funzioni di supplenza non può comunque mai comportare atti di straordinaria amministrazione ivi comprese modifiche, a qualunque titolo, dell'assetto patrimoniale della Cooperativa.

b) Assetto dirigenziale

Per quanto attiene la sostituzione temporanea del responsabile di area o di funzione, le relative funzioni di supplenza sono esercitate da uno degli altri responsabili o – quando presente – dal vice.

Le relative attribuzioni gestionali, organizzative e funzionali sono esplicitate nel Mansionario (ALL.3) nonché in ogni altra specifica disposizione di Legge e/o regolamento individuante specifiche attribuzioni e responsabilità.

2.5 Attività di formazione e informazione

Il Modello e i suoi contenuti sono portati a conoscenza di tutti i soggetti destinatari con le più idonee modalità atte a garantirne l'effettività di applicazione. In tal senso il Modello va sottoposto ad un continuo monitoraggio, avendo particolare riguardo anche all'individuazione di idonei sistemi di prevenzione dei reati contemplati dallo stesso.

Il Codice Etico ed il Modello Organizzativo e Gestionale saranno inoltre pubblicati – per intero o per stralci – sul sito WEB della Cooperativa.

L'attività di formazione finalizzata alla diffusione della conoscenza del Modello e della normativa di riferimento è differenziata nei contenuti e modalità di erogazione, in funzione al livello di rischio conseguente.

2.6 Protocolli, procedure e prassi di controllo

Il sistema dei controlli interni esercitato nell'ambito dell'organizzazione della Cooperativa si pone l'obiettivo precipuo di:

- ☐ Accertare l'adeguatezza dei processi aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità, con riferimento all'attività socio assistenziale, educativa ed amministrativa.
- ☐ Verificare l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e del sistema di rendicontazione economico-patrimoniale e di quello relativo alla gestione dei dati delle attività di servizio ed amministrativa.

- ☐ Garantire l'affidabilità e la salvaguardia del patrimonio aziendale anche con specifico riferimento alla manutenzione degli impianti e alle misure di sicurezza.
- ☐ Assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative esterne ed interne ed alle direttive ed indirizzi aziendali al fine di garantire una efficiente gestione.

Il complessivo processo di controllo si esplica attraverso:

- Il Controllo strategico direzionale che sulla base delle ripartizione di competenze previste viene attuato dai diversi responsabili della struttura organizzativa.
- Il Controllo di gestione che viene svolto alle dirette dipendenze del Presidente del CDA
- Il Controllo di regolarità amministrativa che viene esercitato dal Revisore nell'ambito della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del D.LGS 2 agosto 2002 n° 220.
- Il Controllo di regolarità contabile e certificazione del Bilancio che viene esercitato dal Revisore Legale.
- Il Controllo del Sistema Qualità che viene esercitato attraverso i diversi strumenti previsti dalla Norma UNI EN ISO 9001 (audit interni e di terza parte)
- Il Controllo delle condizioni di sicurezza per quanto attiene il Servizio di Protezione e Prevenzione svolto dal RSPP
- Il Controllo sul trattamento dei dati che viene esercitato attraverso verifiche ed audit interni dal Responsabile della protezione dei dati (RPD).

A tali attività si affiancano le modalità di controllo esterno con particolare riferimento a quelle esercitate dai committenti pubblici o privati, nonché alla vigilanza esercitata dall'Agenzia delle entrate, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da Ente delegato.

Infine, la cooperativa è soggetta a tutti i controlli degli organismi preposti alla verifica dell'igiene degli alimenti e al rispetto delle normative relative alle case famiglia (NAS, ASL ecc.)

2.6.1. Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti

Le regole procedurali da osservare sono le seguenti:

- Ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nella Cooperativa, deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza.
- Ogni procedura (tecnica o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi.
- Per quanto possibile, va evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore (ad esempio: rapporti con gli uffici del Municipio o del Comune - fatturazioni dei servizi - controllo sugli utenti; e così via); bisogna, però, nel contempo, evitare che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile.
- Va osservato un collegamento fra settori operativi prevedendo che nessuno nel suo lavoro sia svincolato dalla verifica diretta o indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura, oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo.
- Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sociale e tecnica della Cooperativa deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.

- Nessun operatore della Cooperativa sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.
- Per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie della cooperativa e la relativa movimentazione possano non essere registrate documentalmente; il denaro contante dovrà essere conservato in una cassetta dotata di serratura, della cui custodia dovranno essere preventivamente individuati i responsabili.
- Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nella Cooperativa, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle istituzioni sociali e socio assistenziali.
- Tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa sono tenuti all'assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica amministrazione.
- Il legale rappresentante della Cooperativa ovvero la o le persone da questi formalmente delegate curano i rapporti con i funzionari della committenza pubblica (COMUNE, MUNICIPIO o altro), con le autorità ed i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con Enti privati con i quali la Cooperativa venga in rapporto;
- La o le persone formalmente incaricate sono tenute ad informare in modo puntuale il legale rappresentante dell'andamento e dell'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti od istituzioni, da loro rispettivamente curata.
- La Cooperativa si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire specifici rapporti con la pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel modello organizzativo, ottenendone formale accettazione.

E' vietato:

- promettere, offrire o consegnare denaro, doni od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ed ai di lui parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore;
- a tutti coloro che svolgono la propria attività nella Cooperativa di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia in rapporto con la Cooperativa e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;
- a chi agisce per conto della Cooperativa, nei rapporti con funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione, del Comune, dello Stato o delle Comunità europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;
- assumere alle dipendenze della Cooperativa ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Cooperativa. Lo stesso divieto dovrà essere previsto per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Cooperativa.
- E' fatto obbligo per il personale di aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti, in questo settore; mentre sarà cura del CDA di controllare la costante formazione del personale in tal senso, attraverso ogni attività che sarà ritenuta

utile allo scopo di impedire che si possa sostenere, a scusante della propria condotta, l'ignoranza della normativa vigente.

Sono previste, inoltre, in relazione alle attività con gestione in tutto od in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure, secondo quanto previsto nella parte riservata all'utilizzo dei sistemi informatici.

Il Modello organizzativo integra le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in cooperativa a valere anche come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili.

Sono da considerare parte integrante del Modello organizzativo le seguenti procedure esistenti:

- il sistema organizzativo aziendale;
- il sistema di gestione per la qualità adottato
- il regolamento interno della Cooperativa
- il Codice Etico;
- il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- il modello controllo adottato dal Revisore Legale e dal Revisore ex D. LGS 220/2002
- il modello di controllo di gestione;
- il sistema di formazione del personale;
- il sistema disciplinare;
- il sistema di gestione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- il Registro delle attività di trattamento dei dati personali
- Il Documento sulla valutazione dei rischi

2.7 Sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio previsto fa riferimento al relativo regolamento.

Le violazioni dolose del modello organizzativo da parte degli amministratori possono determinare anche la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto, anche economico.

La Cooperativa, ricevuta la comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza sul sospetto di violazione del modello, deve avviare immediatamente il procedimento repressivo e, se questa sarà accertata, irrogare la sanzione.

Per quanto riguarda i collaboratori a rapporto libero-professionale, il relativo contratto individuale deve contenere l'obbligo di osservare il Modello e l'indicazione sulle conseguenze delle violazioni del Modello e dei provvedimenti da adottarsi di conseguenza.

È evidente che i collaboratori in virtù di rapporti libero professionali ben possono agire "nell'interesse o a vantaggio" della Cooperativa o in questa ottica commettere reati.

Non vi è dubbio, allora, che i collaboratori inquadrabili come liberi professionisti formalmente in organico, in quanto svolgono un'attività giuridicamente classificata come coordinata e continuativa, debbano essere positivamente considerati, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Se, d'altronde, la Cooperativa ben può essere sanzionata per reati commessi dai liberi professionisti in organico, sarà indispensabile che il Modello organizzativo, oltre a contemplarli espressamente, sia attuato anche nei loro confronti con le stesse modalità, per quanto compatibili, riservate ai dipendenti. È indispensabile, poi, l'espressa previsione nel contratto individuale delle forme di accertamento delle violazioni.

In quella sede, sarà previsto espressamente quali violazioni del Modello organizzativo, per la loro gravità, debbano dare luogo alla risoluzione immediata del rapporto.

Rispetto ai professionisti non inquadrati in organico, più o meno saltuari per attività particolari, si potrebbe pensare che la Cooperativa non sia tenuta ad inquadrarli nel Modello organizzativo, proprio in ragione della loro autonomia ed auto-direzione. Tuttavia, poiché si può ben immaginare una indagine per reati commessi da costoro, pensati come realizzati nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa, quest'ultima dovrà - per garantire la maggior ampiezza possibile nella scelta di legalità - richiedere anche ai liberi professionisti presenti saltuariamente nella struttura l'adesione al rispetto di tutte le procedure stabilite nel modello.

2.8 Organismo di vigilanza

2.8.1 Requisiti

Chi assume l'incarico di O.d.V. non deve trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità con le attività istituzionali poste in essere dalla cooperativa, al momento della nomina e per tutta la durata dell'incarico. In particolare sono da considerarsi incompatibili a ricoprire l'incarico coloro che si trovino in rapporti di parentela con i componenti degli Organi direttivi della cooperativa nonché coloro che versino in situazioni di conflitto di interesse.

Si verifica un conflitto di interessi quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale ad un soggetto che abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno visti i propri interessi in causa: pertanto non può essere componente dell'O.d.V. chi opera a qualsiasi titolo per Cooperativa con finalità di lucro, chi svolge la stessa attività della Cooperativa in concorrenza con la stessa o chi presta la propria attività presso fornitori abituali della Cooperativa.

L' O.d.V. dovrà sottoscrivere annualmente una dichiarazione circa la non sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui sopra.

Sono da considerarsi cause di decadenza dall'incarico di O.d.V. qualunque forma di responsabilità posta a capo della cooperativa per omessa o insufficiente vigilanza del O.d.V., nonché un provvedimento dell'Autorità giurisdizionale riguardo a sentenze di condanna o di patteggiamento comminate a carico di componenti del O.d.V.

2.8.2 Scelta dell'OdV

In osservanza dell'art. 6, comma 1°, lettera b), del Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) monocratico che opera secondo le disposizioni definite nel seguente regolamento.

L'OdV è stato scelto secondo criteri di professionalità ed esperienza nei seguenti ambiti:

- ☒ della capacità di valutazione e gestione dei rischi con specifico riferimento all'organizzazione normo - economica;
- ☒ di conoscenza delle procedure di organizzazione e funzionamento delle cooperative sociali
- ☒ di diritto amministrativo, sociale, civile, penale

La Direzione della Cooperativa garantisce all'Organismo di vigilanza la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.

La Direzione della Cooperativa assicura l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'O.d.V..

La Direzione della Cooperativa mette a disposizione dell'O.d.V. qualora lo richieda, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria ed i mezzi tecnici necessari.

Resta, fermo, comunque, per la Direzione, l'obbligo generale di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

L'O.d.V. predisporrà con cadenza almeno semestrale una verifica sullo stato d'attuazione delle norme del Codice etico e sul corretto funzionamento del modello.

Il CDA ed il suo Presidente ed il Revisore Legale possono convocare l'O.d.V. in qualsiasi momento per audizioni ed approfondimenti anche su singole questioni; di tali incontri deve essere redatto apposito verbale conservato agli atti dell'O.d.V..

I poteri di iniziativa e controllo attribuiti all'O.d.V. non possono configurare in alcun modo ambiti di competenza circa interventi modificativi sulla struttura organizzativa aziendale.

Tutta la documentazione afferente l'attività dell'O.d.V. (report, verbali ecc.) deve essere conservata a cura dello stesso in un apposito archivio; l'accesso a tale archivio oltre che ai componenti dell'O.d.V., è consentito, senza possibilità di apporre alcuna modifica la documentazione esistente, anche al CDA e al suo Presidente e al Revisore Legale.

2.8.3 Regole di Funzionamento

1. L'O.d.V. è composto da un componente che resta in carica per tre anni e può essere rinominato.
2. L'incarico di esercitare le funzioni di O.d.V. è affidato dal CDA con propria delibera.
3. L'accettazione della carica di cui al precedente punto 2 deve essere comunicata per iscritto, da parte del soggetto interessato al CDA
4. Nel caso del venir meno (per dimissioni, rinuncia, ecc.) dell'O.d.V., la nomina del sostituto è deliberata dal CDA. Il soggetto nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di tre anni.
5. Il mandato dell'O.d.V. può essere revocato dal CDA solo per giusta causa.

Al termine del mandato conferito, il CDA provvede ad effettuare la nuova nomina o a confermare la precedente.

2.8.4 Funzioni, poteri e compiti

1. All'O.d.V. sono attribuiti autonomi poteri d'iniziativa e di controllo in ordine al Codice Etico e alle procedure definite nel Modello Organizzativo.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'O.d.V. può ricorrere, in caso di particolari esigenze concordate con il CDA, al sostegno di consulenti esterni e di advisor indipendenti – la cooperativa destinerà, a tal fine, un budget annuale di adeguato importo - nel rispetto della riservatezza della Cooperativa e delle relative attività.
3. In osservanza di quanto prescritto dal citato Decreto Legislativo all'O.d.V, è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. In particolare, vengono all'O.d.V. attribuiti i seguenti compiti:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Codice Etico e del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai singoli e i principi, le norme e gli standard generali di comportamento, in detti documenti stabiliti
- vigilare sulla adeguatezza degli elementi e delle misure previsti dal Codice Etico e dal Modello

- formulare proposte circa l'aggiornamento del Codice Etico e del Modello, in caso di modifiche organizzative e/o strutturali della cooperativa o di provvedimenti di legge
 - formulare proposte in ordine all'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi di accertata violazione del Codice Etico e del Modello.
4. La responsabilità primaria dell'attivazione e verifica delle procedure di controllo interne, anche per quelle strettamente relative alle aree di attività a rischio di reato 231, resta comunque demandata al management operativo della cooperativa e forma parte integrante dei processi aziendali.
5. A livello operativo l'O.d.V., coordinandosi con i responsabili interni di volta in volta interessate, potrà:
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio di reato 231;
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nonché, ravvisandone la necessità, predisporre documenti contenenti istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti che verranno divulgati a cura della struttura interna
 - verificare e monitorare che gli elementi previsti dal Modello - espletamento di procedure, regole, formazione del personale - siano adeguati alle esigenze dello stesso;
 - condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello.

Potrà inoltre, nel rispetto della normativa sulla privacy:

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o attività nell'ambito delle aree di attività a rischio di reato 231
- accedere agli atti e ai documenti relativi al personale e alle attività svolte nell'ambito delle aree a rischio di reato 231
- chiedere informazioni e chiarimenti ai Responsabili, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte degli organi sociali
- prendere visione e trarre copia dei libri sociali
- compiere ispezioni, controlli, verifiche in ordine al personale e alle altre attività
- svolgere ispezioni a campione sulle procedure operative relative alle aree a rischio di reato 231.

2.8.5 Funzionamento dell' O.d.V.

1. L'O.d.V. riferisce al CDA
2. L'O.d.V. definisce, con proprio atto, un programma annuale di verifiche sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello. Al termine di ogni anno l'O.d.V. redige una relazione sull'attività svolta, che trasmette al CDA. Detta relazione avrà ad oggetto:
 - l'attività svolta dall'Organismo nel corso dell'anno
 - le eventuali criticità o i fatti di rilievo emersi
 - gli eventuali interventi correttivi o migliorativi del Modello.
3. L'O.d.V. effettua verifiche almeno semestrali e, comunque, ogni volta che sia ritenuto opportuno dal parte dell'O.d.V, o su richiesta del CDA.
4. Al termine di ogni verifica l'O.d.V. redige apposito rapporto, da trasmettere al CDA.
5. L'O.d.V. può agire anche relativamente alle segnalazioni su presunte violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo.

6. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate e le stesse potranno essere presentate dal personale all'Organismo di Vigilanza, in via diretta o attraverso il proprio responsabile di riferimento. La cooperativa e l'Organismo di Vigilanza tutelano soci, dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

7. Il personale e in particolare i Responsabili che vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati a rischio di impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

8. L'O.d.V. riceve tempestivamente aggiornamenti o modifiche all'organigramma della cooperativa

2.8.6 Segnalazioni all'ODV

L'OdV può essere informato, mediante apposite comunicazioni, da parte dei soci, collaboratori, consulenti, fornitori della cooperativa nonché da parte degli utenti, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.lvo n.231/2001.

Ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – i dati del segnalante saranno sottoposti alle più rigide regole di riservatezza e il segnalante stesso non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinati dalla segnalazione effettuata.

Le segnalazioni, inviate o trasmesse dal segnalante all'O.d.V. nella sua qualità di **destinatario designato** dalla cooperativa ai sensi del D.Lgs 24/2023, saranno esaminate dallo stesso per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, acquisiti comunque tutti gli elementi di valutazione necessari ivi compresa l'audizione degli Organi direttivi della cooperativa, sulla base di un principio di ragionevolezza e presunta fondatezza.

Per facilitare i flussi informativi è stata attivata la seguente casella e-mail dedicata all'ODV:

odv@sonofrio.it

Di tale canale di comunicazione interna per le segnalazioni è stata fornita a tutti gli interessati la necessaria informazione anche in relazione al trattamento dei dati personali che potranno pervenire.

2.8.7 Flussi informativi Verso l'ODV

Nella tabella seguente sono schematizzate gli eventi e le relative informazioni che devono pervenire all' O.d.V.

Evento o documento	Descrizione	Modalità di comunicazione	Funzione Responsabile	frequenza
Posizioni di incompatibilità o conflitto di interessi	L'OdV deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA	Comunicazione interna sui conflitti con le PA	CDA Direzione	Ad ogni accadimento
Verbali relativi alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs.81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.)	Alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento ispettivo devono essere redatti e conservati gli appositi verbali e altri documenti (contestazione, prescrizione, contravvenzione, ecc.)	Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta	Direzione Amministrazione Personale RSPP	Ad ogni accadimento
Contestazioni e verbali ispettivi	Obbligo di segnalazione all'OdV di tutte le non conformità evidenziate con riferimento alla eventuale presenza di lavoratori in nero o irregolare.	Trasmissione verbale	Direzione Amministrazione Personale RSPP	Ad ogni accadimento
Documentazione redatta revisore legale	L'OdV verifica che siano definiti: specifici accordi per la trasmissione e comunicazione dei dati al revisore incaricato di svolgere l'attività di verifica; modalità procedurali atte a garantire la correttezza e veridicità dei documenti sottoposti a controllo.	Trasmissione parere su bilancio ed eventuali non regolarità rilevate nei controlli periodici	Direzione Amministrazione Revisore Legale	Annuale ed ad ogni accadimento
Atti interni in deroga o contestazioni su contratti	Ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, ogni anomalia significativa riscontrata, e di eventuali ricorsi sollevati nei confronti della cooperativa in merito alle gare ed alla gestione degli appalti	Obbligo di comunicare immediatamente all'OdV	Direzione	Ad ogni accadimento
Report annuale	La gestione delle contestazioni e delle sanzioni disciplinari nei confronti degli addetti. L'OdV verifica che nelle contestazioni e nei provvedimenti disciplinari adottati non siano presenti comportamenti discriminatori, ovvero non risultino comportamenti in grado di esporre la Cooperativa ai rischi conseguenti ad eventuali violazioni della sicurezza.	La Direzione presenta annualmente un rendiconto nel quale indica i provvedimenti adottati e tutte le cause di lavoro che hanno interessato la cooperativa.	Direzione Personale	Annuale

Evento o documento	Descrizione	Modalità di comunicazione	Funzione Responsabile	frequenza
Documento di valutazione dei rischi	Verificare che DVR risulti regolarmente aggiornato alle novità legislative ed alle diverse attività della cooperativa nel rispetto delle linee guida	Comunicazione e messa a disposizione	Direzione RSPP	Ad ogni variazione
Registrazione Infortuni	La registrazione degli infortuni deve essere tenuta aggiornata ed utilizzata per individuare eventuali aree di rischio specifico	Report andamento infortuni	RSPP	Annuale
Infortuni gravi	Tutti gli infortuni di particolare gravità e con una prognosi di durata superiore ai 40 giorni.	Comunicazione immediata e eventuali documenti ispettivi	Personale RSPP	Ad ogni accadimento
Deleghe e poteri funzioni apicali	Verbali relativi alle deleghe per gli amministratori ed alle procure conferite con la specificazione dei poteri	Comunicazione e messa a disposizione	Direzione	Ad ogni variazione
Organigramma e mansionario aziendale	Modifiche al mansionario descrizione posizioni	Comunicazione e messa a disposizione	Direzione	Ad ogni variazione
Verbale riunione periodica sicurezza	Comunicazione delle riunioni e messa a disposizione dei verbali	Comunicazione e messa a disposizione	RSPP	Annuale
Rapporto annuale per la responsabilità sociale	Bilancio sociale	Comunicazione e messa a disposizione	Direzione	Annuale

L' O.d.V., che è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha diritto ad accedere senza alcun limite a tutte le informazioni aziendali che si considerano rilevanti per la sua attività, incluse le segnalazioni esterne o interne, anche mediante audizioni dirette ad acquisizioni documentali. I detti poteri devono essere esercitati nel rispetto della vigente normativa avuto particolare riguardo a quanto previsto in tema di Privacy e riservatezza dei dati personali.

3. PARTE SPECIALE

3.1 Fattispecie di Reato

In relazione alla responsabilità amministrativa attribuibile alla Cooperativa per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, quale soggetto autonomo e distinto rispetto alla persona fisica che ha commesso la fattispecie criminosa, la stessa è circoscritta alle fattispecie di reato indicate espressamente dal D.lvo n.231/2001 ed individuate nei capitoli seguenti che fanno riferimento esclusivamente ai reati che sono stati valutati con probabilità – anche bassa – di accadimento nella fase di analisi.

3.2 Reati contro la Pubblica Amministrazione, corruzione e concussione

Rientrano in tale contesto le fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24 e 25 del D.LGS 231/2001 che possono investire direttamente, oltretutto la responsabilità personale dei soggetti persone fisiche che hanno posto in essere la condotta criminosa, anche quella della cooperativa. La disciplina legislativa è dettata in tal senso dal Codice Penale e da altre norme.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

3.2.1 Reati di tipo corruttivo

Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (Artt. 318 e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a otto anni.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319 bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria.

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della cooperativa indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a venti anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o promessa non venga accettata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art.

319 c.p., ridotta di un terzo.

3.2.3 La concussione

Concussione (Art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla cooperativa, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica. I medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 110 c.p.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla cooperativa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

3.2.4 Le ipotesi di truffa

Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri (intendendosi ricompresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni.

3.2.5 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Sono altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate a uno scopo prefissato.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione. La linea di demarcazione tra l'ipotesi di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art. 316 ter c.p.) e quella di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640 bis c.p.) risiede nel tipo di condotta criminosa del reo che, nel primo caso, si limita a presentare documenti falsi o ad omettere informazioni dovute; mentre nella seconda ipotesi pone in essere artifici o raggiri che provocano l'induzione in errore della Pubblica Amministrazione.

3.2.6 Individuazione dei processi sensibili nei rapporti con la P.A.

La Cooperativa, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo con gli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Vengono appresso indicate le aree operative ed i processi che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

Aree a rischio: Direzione, amministrazione, formazione e servizi

1) Acquisizione di contratti o convenzioni con Enti pubblici, acquisizione di finanziamenti, conseguimento fondi pubblici

Il rischio è collegato alla possibilità che - nei rapporti fra gli Enti pubblici committenti o finanziatori e la Cooperativa - si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati.

2) Attivazione dei servizi o uso dei finanziamenti

Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali della Cooperativa, comporta rapporti costanti e correnti con la P.A. (generalmente Enti Locali).

Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire alla Cooperativa di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti. È possibile inoltre l'utilizzo dei finanziamenti ottenuti per scopi differenti o parzialmente differenti da quelli dichiarati.

3) Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività della cooperativa

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti tesi ad ottenere accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività aziendali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti o in tempi più brevi di quanto necessario.

4) Esecuzione delle prestazioni, rendicontazione ore

Il rischio è riferibile ai reati di indebita fruizione di finanziamenti o fondi pubblici per effetto di inveritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o per altre indicazioni improprie volte alla erronea rendicontazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

5) Amministrazione: adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali

Il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzognero) degli adempimenti dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili. Potrebbero inoltre essere messi in atto comportamenti volti a conseguire vantaggi economici o fiscali o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti obbligatori. Nel caso della formazione finanziata il rischio è riferibile a reati di malversazione o di truffa o di frode o di indebita percezione di finanziamenti.

6) Erogazioni liberali, sponsorizzazioni

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti tesi ad ottenere assenti o favori o indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire alla Cooperativa di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti

7) Gestione del contenzioso

Il rischio teorico è collegato alla possibilità di comportamenti tesi a favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario anche attraverso dazioni o promesse di dazioni fatte a pubblico ufficiale.

8) Rapporti con enti di vigilanza

Il rischio è collegato alla possibilità che si ricorra a comportamenti volti a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti obbligatori o ad evitare sanzioni

3.2.7 Regole e comportamenti da osservare

Nei rapporti con la P.A. dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico e di comportamento tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dall'art. 24 e 25 del D.Lgvo 231/2001.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soci, dei collaboratori e delle parti interessate a rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- non accettare o fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Non è consentito offrire,

promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore, come indicato nel Codice Etico. In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate e documentate.

- nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con un soggetto privato non devono intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di qualunque genere che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
 - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- nell'ambito dei rapporti contrattuali e di servizio instaurati tra cooperativa e la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, soggetti incaricati di un pubblico servizio sono tenuti ad astenersi:
 - dall'offrire, promettere, dare, anche per interposta persona, denaro o altra utilità, che può consistere anche in favori o atteggiamenti compiacenti, al funzionario pubblico coinvolto o ai familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
 - dall'accettare la richiesta o la sollecitazione, anche per interposta persona, di denaro o altra utilità, che può consistere anche in favori o atteggiamenti compiacenti, dal funzionario pubblico coinvolto, dai suoi familiari o da soggetti in qualunque modo agli stessi collegati;
 - dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- non devono abusare dei loro ruoli o delle loro posizioni per costringere o indurre taluno a dare o promettere, indebitamente, a loro stessi o a un terzo (anche per conto della cooperativa), denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti all'ufficio svolto;
- non effettuare pagamenti non ufficiali allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui la cooperativa si relaziona;
- non richiedere prestazioni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito;
- non fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla Pubblica Amministrazione;
- non destinare somme ricevute da organismi pubblici locali, nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- non condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria;
- non promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Cooperativa;
- non porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere.

Le regole ed i divieti indicati sono integrati infine dalle seguenti misure particolari:

- il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
- i responsabili ed in generale tutto il personale che intrattiene rapporti diretti con la P.A. deve essere destinatario di provvedimento di attribuzione di appositi poteri o autorizzazioni da parte della Cooperativa;
- qualunque criticità o eventuale conflitto di interessi, va segnalato all'Organismo di Vigilanza;
- i responsabili ed il personale in genere, competente ad intrattenere rapporti con la P.A. deve mantenere rapporti di sistematica informazione verso la cooperativa ed il proprio diretto superiore;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine;
- i collaboratori sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico della Cooperativa e, in genere, delle misure assunte dalla Cooperativa al fine di osservare il D.Lgvo 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti aziendali relativi al D.Lgvo 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo il modello adottato;
- i collaboratori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti con la P.A. per conto della Cooperativa devono periodicamente, per iscritto, informare la Cooperativa in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
- alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto della Cooperativa, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti della Direzione; ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione all'Organo di Vigilanza, con apposito atto scritto;
- ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli Archivi della Cooperativa;
- i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione alla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

Per alcuni processi, particolarmente sensibili, sono infine stati stabiliti standard di controllo specifici, nel seguito descritti:

a) Acquisizione di contratti o convenzioni con Enti pubblici, acquisizione di finanziamenti, conseguimento fondi pubblici

La regolamentazione di queste attività prevede:

- specifici strumenti di controllo (ad es. apposite riunioni con la verbalizzazione delle principali decisioni, registrazione dei passaggi principali relativi al riesame del bando o

del capitolato ecc..) e procedura formalizzata al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

- specifiche forme di verifica della congruità dell'offerta, graduate in relazione alla tipologia e dimensione dell'attività contrattuale;
- in sede di definizione dell'offerta una verifica diretta a evitare il rischio di produrre alla P.A. documenti incompleti o inesatti che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per l'aggiudicazione del contratto o del finanziamento

b) Attivazione dei servizi o uso dei finanziamenti

La regolamentazione di queste attività prevede:

- Autorizzazioni e responsabilità specifiche per le funzioni deputate a concordare con i referenti del committente i tempi ed i modi di attivazione delle attività o dei finanziamenti
- Verbalizzazione degli incontri
- Controllo diretto da parte della Direzione sull'utilizzo dei finanziamenti e controllo della rendicontazione

a) Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività della cooperativa

La regolamentazione di queste attività prevede:

- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere l'accreditamento o l'autorizzazione (ad es. verifica congiunta da parte della Direzione e del Responsabile dell'area o del servizio);
- l'individuazione della persona incaricata a rappresentare la cooperativa nei confronti della P.A. concedente, cui conferire apposita delega;

c) Esecuzione delle prestazioni, rendicontazione ore

La regolamentazione di queste attività prevede:

- Pianificazione formalizzata con documenti specifici che riportano le prestazioni da eseguire ed ogni altro elemento necessario a rendere trasparente l'attività eseguita
- Esecuzione rintracciabile in ogni attività attraverso registrazioni e fogli presenza controfirmati dall'utente
- Controllo delle prestazioni registrate rispetto ai piani di lavoro
- Rendicontazione delle ore verificata da personale differente da quello responsabile del servizio con confronto fra le ore registrate per il servizio e quelle prestate dagli operatori
- Precisione e correttezza, da parte degli operatori incaricati del servizio, nella registrazione delle ore e delle attività eseguite per o con l'utente

d) Fatturazione attiva, gestione del personale: adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali

La regolamentazione di queste attività prevede:

- Incassi e pagamenti rintracciabili e contabilizzati attraverso registrazione degli importi versati
- Gestione amministrativa degli adempimenti relativi al personale eseguita sistematicamente e correttamente e supervisionata da consulenti esterni e dal Revisore dei conti
- Gestione fiscale eseguita da personale addestrato e competente, contabilizzazione puntuale e corretta di tutte le entrate e le uscite

- Aggiornamento della contabilità generale ed analitica in linea con lo svolgimento dei fatti gestionali;
- Gestione e pianificazione degli adempimenti fiscali e societari;
- Gestione dei rapporti e delle operazioni con gli istituti di credito;
- Gestione e controllo della situazione della cassa della cooperativa;
- Gestione delle operazioni di finanza ordinaria e straordinaria;

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, la Cooperativa può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

e) Erogazioni liberali, sponsorizzazioni

La regolamentazione di queste attività prevede:

- Le erogazioni liberali (e le sponsorizzazioni) sono consentite esclusivamente come sostentamento ad enti senza scopo di lucro con l'unica volontà di sostenere attività benefiche o di utilità sociale o sportiva.
- Esse devono essere contenute nei limiti delle possibilità finanziarie della cooperativa, essere approvate dal CDA ed essere regolarmente rendicontate
- La documentazione necessaria per dedurre o detrarre le erogazioni liberali è costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha ricevuto le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita IVA
- In nessun caso dovranno essere richieste – implicitamente o esplicitamente - contropartite in cambio della donazione o della sponsorizzazione
- In caso di sponsorizzazione è obbligatorio che la cooperativa verifichi l'utilizzo corretto delle somme erogate

f) Gestione del contenzioso e rapporti con enti di vigilanza

L'attività svolta per la gestione del contenzioso e quella relativa ai rapporti con enti di vigilanza dovrà essere improntata ai principi di legalità, correttezza, trasparenza ed a tutti gli altri principi etici come intesi e definiti nel Codice Etico che forma, nel merito, parte integrante del presente documento.

Nella gestione del contenzioso e in ogni circostanza attinente le notizie di reato i Responsabili, i soci, dipendenti e i collaboratori si astengono dai seguenti comportamenti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo):

- dare o promettere denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati in modo da influenzare anche l'imparzialità del loro giudizio;
- inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie/dichiarazioni non rispondenti al vero;

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, la Cooperativa può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

3.3 Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Oggetto di tutela per la disciplina in esame sono i *sistemi informatici* (da intendersi come "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati" - art. 1 Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001) o i *dati informatici*

– da intendersi come “qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione”.

Un sistema informatico è quindi l’insieme dei componenti hardware e software che consentono il trattamento automatico dei dati, ossia l’apparecchiatura che viene comunemente chiamata computer unitamente ai programmi e ai dati necessari per il funzionamento. Allorché invece due o più sistemi informatici siano collegati tra loro per mezzo di reti di telecomunicazione, gli stessi danno vita ad un “sistema telematico”, la cui caratteristica è la capacità di scambiare dati, ossia il trasferimento a distanza di informazioni ed elaborazioni: il miglior esempio è quello della rete internet.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità

3.3.1 Individuazione dei processi sensibili per i delitti informatici

Il rischio di reati informatici è molto lieve, ma ravvisabile in molte area della Cooperativa, data la diffusione delle risorse informatiche.

Vengono appresso indicate le aree operative ed i processi che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

Aree a rischio: Amministrazione, Personale, Gestione Privacy

Processi e fasi di processo:

1) Gestione ed amministrazione del personale

Il rischio è correlato all’uso di credenziali di accesso a sistemi telematici ed informatici della PA per comunicazioni o variazioni

2) Gestione di dati personali

Il rischio è collegato alla possibilità di trattamenti non corretti di dati personali da parte di soci o collaboratori

3) Gestione dei sistemi informatici

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti non corretti nell’utilizzo di mezzi informatici o telematici, di accesso ad aree protette o non consentite

3.3.2 Regole e comportamenti da osservare

Nell'ambito dell'uso delle risorse informatiche e del trattamento dei dati sono previsti comportamenti vietati e comportamenti dovuti.

Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicare, a vari effetti, efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Cooperativa al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- g) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i soci ed i collaboratori della Cooperativa devono:

- a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- b) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione della Direzione
- c) evitare di introdurre e/o conservare in Cooperativa (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dalla Direzione
- d) evitare di trasferire all'esterno della Cooperativa e/o trasmettere file, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Cooperativa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- e) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
- f) evitare l'utilizzo di password di altri utenti della Cooperativa neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- g) evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti assistiti dalla Cooperativa;
- h) utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- i) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;

- j) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- k) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- l) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Cooperativa;
- m) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.
- n) l'accesso alla rete informatica della cooperativa - finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze;
- o) è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le password di altro operatore;

3.4 Reati societari

Alla luce dell'analisi svolta al precedente punto, si ribadisce che la Cooperativa è esposta a rischi di questa tipologia di reati solo marginalmente e solo in relazione ad alcune fattispecie di reato, che vengono esaminate nel seguito.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Questo reato, realizzabile dagli amministratori e da eventuali responsabili incaricati della redazione dei documenti contabili societari, si perfeziona tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge;
- la punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore da quella corretta;

- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta di cui all'articolo 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2621 c.c., deve cagionare un danno patrimoniale a soci o a creditori, è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

Il legale ripartizione degli utili (Art. 2627 c.c.)

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)

E' reato proprio degli amministratori e da eventuali responsabili incaricati della redazione dei documenti contabili societari ma in base ai principi generali è sempre ipotizzabile il concorso degli *extranei*, e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Anche in questo caso se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più grave.

Si precisa che:

- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni;
- sotto il profilo della condotta sarà rilevante anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l'idoneo artificio;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, altri organi sociali, la società di revisione o l'OdV.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza da parte degli amministratori e da eventuali responsabili incaricati della redazione dei documenti contabili societari attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Corruzione fra privati (art. 2635 co.3 c.c.)

Il reato in esame si configura allorché gli amministratori eventuali responsabili incaricati della redazione dei documenti contabili societari ovvero chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni per i soggetti indicati al primo comma e fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art.25^{ter} del d.lgs.231/01.

3.4.1 Individuazione dei processi sensibili per reati societari

Vengono indicate nel seguito le fasi di processo che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

Aree a rischio: Amministrazione, Consiglio di Amministrazione, Formazione

Processi e fasi di processo:

1) Predisposizione del bilancio e comunicazioni societarie (fatturazione attiva, fatturazione passiva, gestione risorse finanziarie, erogazioni liberali, sponsorizzazioni)

Il rischio è collegato principalmente alla modifica dolosa delle risultanze contabili al fine di generare una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali o di costituire riserve occulte.

Il collegamento è diretto alle seguenti singole attività, qualora esse siano condotte in modo non appropriato da amministratori o loro delegati:

1. approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione in materia di aumento o riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, fusioni e scissioni;
2. approvazione e controllo del bilancio;
3. predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche)
4. gestione dei rapporti con il revisore contabile in ordine alle comunicazioni a terzi da parte di quest'ultimo di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
5. esercizio del potere di controllo dei soci;

2) Gestione dei servizi di formazione (selezione, registrazione attività e presenze, esami finali, rilascio attestati, fatturazione a privati)

I rischi collegati alle fasi descritte sono relativi a comportamenti corruttibili nei confronti di allievi o clienti al fine di inserire persone non aventi diritto o registrare presenze non reali o rilasciare qualifiche o attestati non veritieri o rilasciare fatture non corrette o non rilasciare fatture a privati.

3) Gestione dei rapporti con enti di vigilanza

Il rischio è collegato a eventuali comportamenti degli amministratori (o di loro delegati) volti a ostacolare le funzione di enti di (ente di certificazione, OdV) anche attraverso comportamenti di tipo corruttorio.

3.4.2 Regole e comportamenti da osservare

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l'obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole indicate nella parte generale del presente documento e nel codice Etico, oltre che nello statuto della Cooperativa.

Inoltre - e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica della Cooperativa - è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali della Cooperativa, ai Responsabili, ai Soci ed ai Collaboratori tutti:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa;
- di osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei soci, dei creditori e dei terzi in genere;
- di assicurare il regolare funzionamento della Cooperativa e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non fraponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; nel corso dell'attività ispettiva, eventualmente subita, è obbligatorio prestare, da parte delle funzioni ispezionate, la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- con riferimento ai soli Amministratori, dare notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- di evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.

Per quanto riguarda i processi relativi alla formazione, tutto il personale, compresi i docenti sono tenuti a:

trattare tutti gli allievi con equità e trasparenza, evitando qualsiasi comportamento che possa anche implicitamente favorire un allievo rispetto ad un altro in ogni fase del corso, dalla selezione agli esami finali

- registrare fedelmente le presenze ai corsi

- evitare assolutamente comportamenti ambigui che possano indurre gli allievi a chiedere illecitamente registrazioni o documenti non veritieri
- comunicare all'OdV qualsiasi pressione ricevuta al fine di rilasciare attestati o qualifiche o registrazioni non veritiere

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate nel presente documento.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la cooperativa fa espresso divieto agli Organi Sociali, ai Responsabili, ai Soci ed ai Collaboratori tutti di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della cooperativa
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della cooperativa e sull'evoluzione della sua attività;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

La Cooperativa è altresì tenuta a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorare le modalità di assolvimento degli adempimenti dovuti.

3.5 Delitti contro la personalità individuale

Rientrano in questo contesto un gruppo di reati, previsti dall'art. 5 della L. 11 Agosto 2003 n.228, caratterizzati dal fatto di ridurre l'area di protezione individuale nei confronti di persone attraverso la riduzione o il mantenimento delle stesse, in uno stato di soggezione, mediante violenza, inganno od abuso di autorità nonché di ledere specifiche norme poste a tutela degli incapaci di intendere e volere, avuto riguardo alla loro integrità psico-fisica.

Si tratta di reati e delle conseguenti ipotesi di responsabilità che nel concreto possono realizzarsi attraverso, ad es. pressioni indebite di qualsiasi genere su soggetti in stato di fragilità quali possono essere alcuni utenti dei servizi della cooperativa.

Atti sessuali con minore (art.600 bis, co 2, C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies C.P.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 C.P.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti. A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, chiunque consenta o agevoli la riduzione in schiavitù o in servitù un individuo costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

3.5.1 Individuazione dei processi sensibili per i delitti contro la personalità

La tipologia dei reati sopra indicati ha certamente basse probabilità di accadimento nell'ambito della Cooperativa ma non è tuttavia escludibile che in alcune aree operative possano verificarsi situazioni di pressione psicologica tra operatore ed utente al fine di ottenere benefici o favori di qualsiasi genere.

Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici alla Cooperativa (ma di comportamenti anomali di singoli soggetti), il codice etico reca la prescrizione di condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento di tali reati.

Vengono indicate nel seguito le fasi di processo che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

Aree a rischio: Servizi

1) Esecuzione delle attività, attuazione interventi – in tutti i servizi

Il rischio è collegato a comportamenti anomali di singoli nello svolgimento degli interventi socio assistenziali e/o socio educativi con l'utente.

3.5.2 Regole e comportamenti da osservare

Le regole generali di comportamento con utenti minori ed in generale con utenti in stato di fragilità o disagio sia psichico che mentale sono riportate nel Codice Etico.

Si fa inoltre specifico riferimento ai codici di etica professionale delle varie figure educative o sociali che operano nei servizi.

In aggiunta, si ribadisce quanto segue:

- Tutti i soci, dipendenti o collaboratori della cooperativa che hanno contatti con gli utenti, minorenni o maggiorenni, devono tenere con gli utenti stessi comportamenti improntati all'assoluta correttezza e professionalità, evitando di assumere atteggiamenti di eccessiva confidenza che possano dare adito a fraintendimenti di tipo sessuale
- È vietato costringere gli utenti a prestazioni lavorative o sessuali o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, l'avvilimento o la permanenza in stato di soggezione.
- È vietato minacciare gli utenti, strattonarli, alzare la voce, avere atteggiamenti aggressivi o tali da indurli in stato di soggezione.
- È vietato indurre gli utenti di età inferiore agli anni diciotto alla prostituzione, ovvero favorirne o sfruttarne la prostituzione.
- È vietato avere rapporti sessuali con tutti gli utenti, minorenni o maggiorenni.
- In particolare, è vietato compiere atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica o trattamento di favore
- È vietato realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico utilizzando gli utenti, ovvero indurre gli stessi a partecipare ad esibizioni pornografiche.
- È vietato distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, materiale pornografico, ovvero distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale degli utenti.
- È vietato procurarsi o detenere materiale pornografico, anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali, realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
- È fatto divieto a chiunque di utilizzare i mezzi informatici e telematici della cooperativa o dei committenti messi a disposizione per le attività lavorative, per scopi differenti. In particolare è assolutamente vietato visitare siti WEB con contenuti sessuali anche non espliciti.

3.6. Violazione delle norme antinfortunistiche

Rientrano in questo contesto alcuni reati contemplati nell'ambito dei delitti contro la persona commessi in violazione delle norme poste a tutela della incolumità personale al fine di prevenire gli incidenti sul lavoro, anche con riferimento alla tutela più generale della salute ed igiene sempre negli stessi ambienti. Si tratta di reati che possono configurarsi sia con riferimento alle attività lavorative poste in essere dal personale dipendente, sia ad attività oggetto di appalto. In particolare:

- a) Omicidio colposo (art. 589 , comma 2 c.p);
- b) Lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.)

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale da:

- 2) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30
- 3) aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 4) soggetto sotto lo stato di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

L'omicidio colposo è un reato d'evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte del soggetto passivo del reato. L'elemento soggettivo richiesto è la colpa generica, da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia.

Avuto riguardo all'aggravante prevista dal comma 2, ossia la commissione del reato mediante la violazione di norme antinfortunistiche, la Corte di Cassazione ha precisato che, sotto il profilo della colpa, essa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (c.d. negligenza o colpa specifica), ma anche quando la contestazione abbia ad oggetto l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 390 euro. Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ovvero da soggetto sotto lo stato di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

3.6.1 Individuazione dei processi sensibili per violazioni delle norme antinfortunistiche

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività della Cooperativa e, in specie, le aree per le quali la Cooperativa ha già dato attuazione alle previsioni del D.Lgvo 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Vengono indicate nel seguito le fasi di processo che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

Aree a rischio: Direzione, RSPP, Servizi, Formazione

Processi e fasi di processo:

- 1) In tutti i servizi: fase di vigilanza e verifica dell'attività da parte dei coordinatori/responsabili di servizio**
- 2) Gestione delle manutenzioni**
- 3) Gestione del servizio di sicurezza sul lavoro, controllo delle sedi di lavoro e manutenzioni, vigilanza ed attività di verifica**

Il rischio è collegato a eventuali gravi mancanze nella gestione delle procedure di prevenzione e nella gestione delle verifiche e delle manutenzioni delle sedi e degli impianti presenti oltre che degli automezzi della cooperativa. Quando la sede è del committente il rischio è collegato alla mancata comunicazione delle manutenzioni o degli interventi da eseguire.

3.6.2 Regole e comportamenti da osservare

La cooperativa diffonde la cultura della sicurezza, mediante l'informazione e la formazione del personale, ai fini di rendere i soci ed i collaboratori consapevoli dei rischi sul lavoro e dei comportamenti corretti da adottare. La cooperativa gestisce il sistema della sicurezza sul lavoro mediante costante monitoraggio e aggiornamento del sistema stesso, tenendo conto delle modifiche normative e dell'evoluzione della tecnologia. Tutti i collaboratori, interni ed esterni (soci, collaboratori e professionisti), sono tenuti allo scrupoloso rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs n. 81/2008), nonché al rispetto dei regolamenti e dei protocolli di buona prassi, adottati al proprio interno dalla cooperativa.

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei rischi individuati e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- per i protocolli elaborati dalla cooperativa per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

La Cooperativa, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Responsabili, Coordinatori, Operatori, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento, nel DVR ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre la Cooperativa ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.Lgvo 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dal DVR e nelle singole schede di rischio per mansione
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

3.7 Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore

Rientrano in questo contesto le fattispecie di reato seguenti.

Tutela penale del SW, delle banche dati e delle opere audiovisive (Art. 171 bis e ter C.P.)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64-sexies, ovvero

esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

3.7.1 Individuazione dei processi sensibili per i delitti in materia di diritti d'autore

Vengono indicate nel seguito le fasi di processo che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

Aree a rischio: Direzione, Amministrazione

Processi e fasi di processo:

1) Gestione dei sistemi informatici e telematici

Il rischio è collegato al possibile uso improprio da parte di personale della cooperativa di SW o altro materiale audiovisivo, informatico o musicale protetto da copyright.

3.7.2 Regole e comportamenti da osservare

Oltre alle regole generali per l'uso dei sistemi informatici e telematici, si ribadiscono nel seguito le attività vietate nei riguardi del rispetto dei diritti d'autore:

- A tutti i soci e collaboratori della cooperativa è assolutamente vietato mettere a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; la medesima previsione è valida anche nei confronti delle opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora venga usurpata la paternità dell'opera, ovvero deformata, mutilata o modificata, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.
- È vietato, inoltre, a tutti i soci e collaboratori, duplicare abusivamente programmi per elaboratore, al fine di trarne un profitto. È ugualmente vietata anche l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, nonché la concessione in locazione, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.
- È ugualmente proibita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

- È vietata l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico.
- È vietata anche la vendita o il noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi, o di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate, o di sequenze di immagini in movimento. Il medesimo divieto è valido per le opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
- È vietata l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o per la distribuzione, la distribuzione, la commercializzazione, la concessione in noleggio o, comunque, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione o con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, la concessione dell'ascolto in pubblico, nonché la duplicazione o la riproduzione abusiva di tutti i prodotti di cui ai due punti precedenti.
- È vietata la detenzione ai fini della vendita o della distribuzione, la commercializzazione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.
- È vietata, qualora commessa a fini di lucro, la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, o mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa.

3.8 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Rientrano in questo contesto le fattispecie di reato seguenti.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro od altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

3.8.1 Individuazione dei processi sensibili per induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci

Vengono indicate nel seguito le fasi di processo che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

Aree a rischio: Direzione, Personale

Processi e fasi di processo:

1) Gestione ed amministrazione del personale

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti volti a esercitare pressioni per indurre terzi a fornire informazioni non corrette o a non rispondere a domande dell'autorità giudiziaria

2) Gestione del servizio di prevenzione e protezione – sicurezza sul lavoro

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti volti a esercitare pressioni per indurre terzi a fornire informazioni non corrette o a non rispondere a domande dell'autorità giudiziaria

3) Gestione del contenzioso

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti volti a esercitare pressioni per indurre terzi a fornire informazioni non corrette o a non rispondere a domande dell'autorità giudiziaria

4) Gestione dei rapporti con enti di vigilanza

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti volti a esercitare pressioni per indurre terzi a fornire informazioni non corrette o a non rispondere a domande dell'autorità giudiziaria

3.8.2 Regole e comportamenti da osservare

Tutti i soci ed i collaboratori, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree "sensibili" di cui sopra ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della cooperativa, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi del reato.

In particolare:

- si astengono dal porre in essere o contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01
- rispettano rigorosamente il divieto di agire al fine di influenzare in qualsiasi modo il comportamento di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria

Qualora un amministratore, un socio o un collaboratore sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo.

Egli ha altresì l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da altri amministratori, soci o collaboratori volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Qualora egli riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro od altra utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico (od il soggetto a questi gerarchicamente sovraordinato qualora l'indebita pressione e la promessa di beni od utilità provenga dal proprio superiore gerarchico).

La medesima comunicazione deve altresì essere inoltrata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza per i provvedimenti di competenza.

Gli stessi principi, in quanto applicabili, sono osservati anche da terzi interessati in relazione alle dichiarazioni dai medesimi rilasciate all'Autorità Giudiziaria in merito a vicende di qualsiasi natura inerenti la cooperativa di cui gli stessi siano a conoscenza.

A tutti i soci e collaboratori è fatto divieto di:

- Indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all'Autorità Giudiziaria al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima.

3.9 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Rientrano in questo contesto le seguenti fattispecie di reato.

Occupazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12 e 12bis, D.Lgs286/98)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603bis del codice penale.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato

3.9.1 Individuazione dei processi sensibili per impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Vengono indicate nel seguito le fasi di processo che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

Aree a rischio: Personale

Processi e fasi di processo:

1) Processi di selezione, assunzione e gestione del personale

Il rischio è collegato all'eventuale inserimento – anche in qualità di collaboratore occasionale – di personale con permesso di soggiorno scaduto o irregolare

3.9.2 Regole e comportamenti da osservare

La presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli amministratori, dei soci e dei collaboratori di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure previste dal sistema di gestione per la qualità in ordine alle attività di selezione ed inserimento di personale.

Amministratori, soci e collaboratori sono quindi tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare:

- a tenere un comportamento di assoluto rispetto delle procedure attinenti l'assunzione di lavoratori extracomunitari sia nell'ipotesi che gli stessi siano residenti all'estero che nell'ipotesi di lavoratori residenti in Italia al momento dell'assunzione.
- Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di impiegare ed assumere alle proprie lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o con permesso revocato o annullato.
- All'atto delle prime attività di selezione, chi esegue i colloqui è tenuto a verificare la validità del permesso di soggiorno in ordine alla durata, al rinnovo e all'assenza di provvedimenti di revoca e/o di annullamento.
- Mantenere nella cartella del personale la copia aggiornata del permesso di soggiorno e di verificarne alle scadenze, l'effettivo rinnovo.

3.10 Reati tributari

Rientrano in questo contesto le fattispecie di reato seguenti.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

E' punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (art. 2 comma 1 – D. LGS 74/2000). Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, la sanzione pecuniaria è diminuita fino a quattrocento quote. (art. 2 comma 2 bis– D. LGS 74/2000).

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

È punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 3 – D. LGS 74/2000). chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ((art. 8, comma 1 – D. LGS 74/2000). Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, la sanzione pecuniaria è ridotta fino a quattrocento quote ((art. 8, comma 2 bis – D. LGS 74/2000).

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari (art. 10 – D. LGS 74/2000).

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

È punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (art. 11 – D. LGS 74/2000).

È punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila (art. 11 – D. LGS 74/2000).

3.10.1 Individuazione dei processi sensibili per i reati tributari

Vengono indicate nel seguito le fasi di processo che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

Aree a rischio: Presidente e CDA, Direzione, amministrazione

Processi e fasi di processo:

1) Fatturazione attiva, fatturazione passiva, gestione economica e finanziaria, gestione dei tributi

Il rischio è collegato principalmente alle seguenti fattispecie:

- a) fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni fittizie;
- b) sovrapproduzione relativa ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà;
- c) fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale;

d) nel caso di indebitamento erariale riferito a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, alienazione di capitale o di beni societari tale da rendere inefficace, anche solo parzialmente, l'eventuale procedura di riscossione coatta;

e) in caso di procedura di transazione fiscale, produrre false indicazioni e documentazioni allo scopo di diminuire l'importo della transazione stessa

3.10.2 Regole e comportamenti da osservare

La presente parte speciale prevede le seguenti regole di comportamento che devono essere osservate da amministratori, soci e collaboratori:

- Per quanto possibile, concentrare gli acquisti sotto un'unica responsabilità o comunque diminuire il più possibile i centri di acquisto esistenti, per poter esercitare un controllo più preciso e puntuale della fatturazione passiva.
- Poteri di acquisto definiti e limitati, anche per fasce di spesa.
- Acquisti eseguiti sempre da fornitori qualificati e controllati e approvazione della richiesta di acquisto.
- Per gli acquisti immateriali oltre un importo di 1.000€ l'obbligo di doppia firma o di approvazione specifica del CdA per il contratto e/o l'ordine di acquisto.
- Verifiche a campione delle fatturazioni di fornitori di servizi da parte del revisore contabile
- Fatturazione attiva esplicitamente riferita agli importi ed alle modalità di pagamento del relativo contratto
- Registrazione contabile puntuale e rigorosa. Rispetto dell'obbligo di fatturazione elettronica e conservazione della documentazione digitale.
- Obbligo di rispetto rigoroso di quanto previsto dal Sistema Qualità adottato per quanto relativo alle procedure di gestione degli approvvigionamenti e di acquisizione/gestione dei contratti
- Massima diligenza e controllo puntuale affinché il valore complessivo del patrimonio societario non scenda, attraverso alienazione e/o alterazione di beni, al di sotto dell'ammontare complessivo di eventuali debiti tributari riferiti ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

3.11 Altre fattispecie di reato

A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la cooperativa ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti ad altre tipologie di reati.

Tuttavia, la cooperativa si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati delle altre tipologie e conseguentemente a integrare il presente modello con le misure preventive necessarie.

4. Sistema disciplinare e regolamento sanzionatorio

La Cooperativa conforma il sistema disciplinare del personale alle regole stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. E' sempre previsto un procedimento trasparente che consente all'inquisito di poter fornire in congruo tempo e con l'assistenza di un rappresentante sindacale di fiducia o di un legale le proprie giustificazioni e che garantisce l'acquisizione degli elementi necessari ad un giudizio obiettivo da parte dell'ufficio preposto.

Per il personale il sistema sanzionatorio è improntato a criteri di gradualità che assicura la proporzionalità della sanzione all'infrazione commessa con l'obiettivo di ottenere il ravvedimento.

La cooperativa per rendere efficace ed effettivo il Modello organizzativo ed il sistema normativo interno (Codice etico, protocolli, altre norme interne), ha approntato un appropriato meccanismo disciplinare, idoneo a sanzionare tutti coloro che commettono violazioni al Modello di prevenzione, dal più basso al più alto dei livelli aziendali.

Precisamente, in caso di violazioni del Modello organizzativo adottato dalla cooperativa, il sistema sanzionatorio sarà applicato con le seguenti modalità.

4.1 Violazione di procedure aziendali e del codice etico (salvo configurino reati ex Dlgs n. 231/2001)

È applicata la procedura disciplinare prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL Cooperative sociali (contestazione addebito; concessione di termine di 5 gg. per fornire giustificazioni), con eventuale sospensione cautelare dal servizio e dal compenso fino alla definizione del procedimento disciplinare. Nel caso in cui la procedura disciplinare si concluda positivamente, al collaboratore sono corrisposti i compensi arretrati.

Nel caso in cui le giustificazioni presentate dal collaboratore non siano ritenute idonee, o in caso di assenza delle stesse entro il termine concesso, sono applicate le sanzioni previste dal CCNL Cooperative sociali:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- recesso per giusta causa nei termini previsti e tenuto conto della contrattazione collettiva.

4.2 Reati previsti dal Dlgs n. 231/2001

Prima dell'inizio del processo penale è applicata la procedura disciplinare prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL Cooperative sociali (contestazione addebito; concessione di termine di 5 gg. per fornire giustificazioni) con eventuale sospensione cautelare dal servizio e dal compenso fino alla definizione del procedimento disciplinare. Nel caso in cui la procedura disciplinare si concluda positivamente, il collaboratore riprende immediatamente il servizio, e la cooperativa provvede alla corresponsione delle retribuzioni o dei compensi arretrati.

Nel caso in cui le giustificazioni presentate dal collaboratore non siano ritenute idonee, o in caso di assenza delle stesse entro il termine concesso, sono applicate le seguenti sanzioni, a seconda del tipo di reato:

- reati ex artt. 24 e 25, Dlgs n. 231/2001: interruzione immediata del rapporto di collaborazione;
- reati ex art. 24-bis Dlgs n. 231/2001: a seconda della gravità del fatto:
 - I. richiamo verbale;
 - II. richiamo scritto;
 - III. mutamento di mansioni, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.;
 - IV. multa per un importo non superiore a dieci ore o, in caso di compenso periodico o forfettario, per un importo non superiore al 5% di tale importo;
 - V. sospensione dal servizio e dal relativo compenso per un periodo non superiore a 15 giorni;

- VI. recesso immediato dal rapporto lavorativo;
- reati ex art. 25-ter Dlgs n. 231/2001: interruzione immediata del rapporto di collaborazione;
- reati ex art. 25-quinquies Dlgs n. 231/2001: interruzione immediata del rapporto di collaborazione;
- reati ex art. 25-septies, a seconda della gravità del fatto:
 - I. richiamo verbale;
 - II. richiamo scritto;
 - III. mutamento di mansioni, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.;
 - IV. multa per un importo non superiore a dieci ore o, in caso di compenso periodico o forfettario, per un importo non superiore al 5% di tale importo;
 - V. sospensione dal servizio e dal relativo compenso per un periodo non superiore a 15 giorni;
 - VI. recesso immediato dal rapporto lavorativo;
- reati ex art. 25-novies Dlgs n. 231/2001: a seconda della gravità del fatto:
 - I. richiamo verbale;
 - II. richiamo scritto;
 - III. mutamento di mansioni, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.;
 - IV. multa per un importo non superiore a dieci ore o, in caso di compenso periodico o forfettario, per un importo non superiore al 5% di tale importo;
 - V. sospensione dal servizio e dal relativo compenso per un periodo non superiore a 15 giorni;
 - VI. recesso immediato dal rapporto lavorativo;
- reati ex art. 25-decies Dlgs n. 231/2001: interruzione immediata del rapporto di collaborazione;
- reati ex art. 25-duodecies Dlgs n. 231/2001: a seconda della gravità del fatto:
 - I. richiamo verbale;
 - II. richiamo scritto;
 - III. mutamento di mansioni, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.;
 - IV. multa per un importo non superiore a dieci ore o, in caso di compenso periodico o forfettario, per un importo non superiore al 5% di tale importo;
 - V. sospensione dal servizio e dal relativo compenso per un periodo non superiore a 15 giorni;
 - VI. recesso immediato dal rapporto lavorativo;
- reati ex art. 25-quinquedecies Dlgs n. 231/2001: a seconda della gravità del fatto:
 - I. richiamo verbale;
 - II. richiamo scritto;
 - III. mutamento di mansioni, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.;
 - IV. multa per un importo non superiore a dieci ore o, in caso di compenso periodico o forfettario, per un importo non superiore al 5% di tale importo;
 - V. sospensione dal servizio e dal relativo compenso per un periodo non superiore a 15 giorni;
 - VI. recesso immediato dal rapporto lavorativo;

Nel caso in cui abbia inizio un processo penale nei confronti dei collaboratori, è prevista la sospensione cautelare dal lavoro e dal compenso (qualora ne ricorrano i presupposti), fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale. Nel caso in cui sia pronunciata

sentenza di condanna, è applicata la cessazione del rapporto lavorativo, con effetto ex tunc, dal momento della sospensione cautelare. Nel caso in cui sia pronunciata sentenza di proscioglimento, il Consiglio di amministrazione prenderà gli eventuali provvedimenti da adottare, in merito al reintegro del collaboratore e/o alla relativa corresponsione dei compensi arretrati.

4.3. Collaboratori e consulenti

Si procederà a contestazione scritta dell'inadempimento, con idoneo termine al collaboratore per fornire le relative spiegazioni, nonché ad eventuale sospensione dei pagamenti, qualora ne ricorrano i presupposti di legge. Nel caso in cui le spiegazioni ottenute non siano ritenute idonee, o in caso di mancata risposta entro il termine concesso (comunque non inferiore ai trenta giorni), si procederà alla risoluzione del contratto, oltre ogni conseguente eventuale richiesta di risarcimento e/o indennizzo. Le sanzioni possono essere proposte dall'Organo di Vigilanza al Consiglio di amministrazione, il quale, autonomamente o di concerto con lo stesso Organo, provvede alla relativa applicazione.

Le predette sanzioni e le modalità di applicazione delle stesse devono essere commisurate, oltre a quanto previsto nel presente Codice relativamente alla tipologia di sanzione applicabile, agli elementi soggettivi ed oggettivi della violazione commessa nel caso specifico.

Il controllo del rispetto delle disposizioni del Codice sanzionatorio è demandato all'Organismo di Vigilanza, il quale, nella sua azione, deve potersi avvalere della fattiva e responsabile collaborazione di tutti i destinatari del Modello stesso.

Tutti i portatori di interesse devono dunque impegnarsi a riferire all'Organismo di Vigilanza qualunque violazione dello stesso.

Al fine di evitare intollerabili pratiche dilatorie, il riscontro di tali infrazioni dovrà essere rapportato all'Organismo di Vigilanza in prima persona e per iscritto.

A tale fine, la cooperativa si impegna a tutelare la riservatezza delle segnalazioni, incoraggiando il senso di responsabilità di tutti i propri portatori di interessi.